

2) nell'ambito dei gruppi di lavoro, sono stati esaminati e discussi, sia in contraddittorio che mediante la presentazione di specifiche analisi da parte degli operatori presenti, le tipologie di accesso alla rete indicate dall'Autorità, nonché alcuni dei servizi ritenuti necessari e funzionali ai fini dell'effettiva implementazione dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato. In parallelo a tale consultazione, l'Autorità ha svolto una serie di attività finalizzate a verificare gli aspetti regolamentari e di mercato connessi all'eventuale imposizione dell'obbligo di fornitura di tali servizi, con particolare attenzione all'analisi delle condizioni strutturali del mercato italiano ed alle possibilità per altri operatori di offrire servizi di telecomunicazioni in ambito locale indipendentemente dalla possibilità di accesso alla rete di Telecom Italia.

Tale analisi ha mirato a valutare:

- consistenza attuale ed evoluzione prevista di infrastrutture alternative in ambito locale alla rete di Telecom Italia;
- tempi e costi di realizzazione di infrastrutture alternative in ambito locale ed individuazione di eventuali barriere (vincoli normativi, urbanistici, ambientali, accesso a risorse scarse, ecc.) alla realizzazione delle stesse;
- possibilità per altri operatori di offrire servizi in concorrenza con Telecom Italia;
- impatti sui consumatori;
- impatti sulla diffusione e promozione di servizi innovativi.

I risultati di tale analisi hanno evidenziato che lo sviluppo di infrastrutture alternative alla rete Telecom Italia in ambito locale è ad oggi estremamente limitato, ed è rallentato da una serie di vincoli normativi ed urbanistici, nonché dalla indisponibilità di un accesso adeguato a risorse scarse quali le frequenze in ambito locale.

#### 4.1. I servizi di accesso disaggregato individuati

In un contesto caratterizzato dalla rapida evoluzione delle architetture e delle tecnologie di rete, non sembra opportuno adottare una definizione di accesso disaggregato alla rete locale che sia strettamente vincolata a specifiche scelte architetture o tecnologiche. Allo stato, non sembra infatti possibile individuare una soluzione di accesso univoca, che sia cioè uniformemente applicabile a tutte le categorie di clientela e sul tutto il territorio nazionale. Ne deriva, perciò, la necessità di prevedere una pluralità di opzioni per soddisfare le diverse esigenze.

La gamma dei servizi d'accesso disaggregato da fornire obbligatoriamente a cura di Telecom Italia potrà, inoltre, essere soggetta a revisione, al fine di tener conto dell'evoluzione dell'attuale infrastruttura di rete e dell'introduzione di nuove tecnologie ed interfacce di rete, nonché dell'evoluzione del contesto competitivo.

In termini generali, l'accesso disaggregato alla rete locale consiste nella fornitura da parte di un operatore di una serie di servizi di accesso ad altri operatori allo scopo di rendere loro possibile l'offerta diretta di servizi di comunicazione ai singoli utenti. E' possibile definire due principali tipologie di accesso disaggregato:

- accesso di tipo fisico, ovvero la fornitura di un servizio di accesso, in un punto intermedio della rete di accesso, situato tra la terminazione d'utente ed il punto di attestazione lato utente sulla centrale locale, allo scopo di fornire ad un diverso operatore, da tale punto, l'accesso alla sede d'utente;
- accesso di tipo logico (anche detto "bit stream access") che include sia il mezzo trasmissivo che i sistemi trasmissivi utilizzati per fornire il servizio e consiste nella fornitura di un flusso numerico con caratteristiche determinate, logicamente dedicato al singolo utente.

Sulla base delle analisi svolte dall'Autorità, anche in considerazione dei contributi dei partecipanti al Comitato, le possibili opzioni tecniche e forme di accesso individuate per consentire l'accesso alla rete locale sono le seguenti (cfr. Allegato A, per la descrizione delle caratteristiche tecniche):

- a) accesso disaggregato alla rete in rame;
- b) accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;
- c) canale numerico.

Mentre le prime due opzioni identificano forme di accesso alla rete locale tramite una disaggregazione di risorse fisiche trasmissive (accesso di tipo fisico), la successiva consente all'operatore di realizzare l'accesso all'utente finale tramite la fornitura da parte di Telecom Italia di risorse fisiche trasmissive e di sistemi/apparati trasmissivi (accesso di tipo logico).

In linea generale, le diverse tipologie di accesso disaggregato possono avere un carattere complementare (ovvero, coesistono come soluzioni da fornire obbligatoriamente da parte di Telecom Italia, a seconda delle esigenze dell'operatore richiedente l'accesso) oppure sostitutivo (in tal caso, sono utilizzabili esclusivamente nel caso di indisponibilità del servizio richiesto).

A tal riguardo, come confermato anche dai lavori del Comitato e dalle audizioni degli operatori, le forme di accesso di tipo fisico appaiono più adatte ad incentivare gli investimenti e l'innovazione tecnologica. D'altro canto, forme di accesso logico possono essere utilizzate come sostitutive in caso di indisponibilità (es. canale numerico) o come strumento transitorio (cfr. più avanti il servizio denominato Canale Virtuale Permanente, CVP) per assicurare uno sviluppo immediato e pienamente concorrenziale dei mercati di nuovi servizi. In tal senso, la previsione di tipologie di accesso di tipo logico da parte dell'operatore dominante non dovrà essere intesa come un sostituto permanente ed equivalente all'accesso di tipo fisico.

Sono stati, inoltre, individuati alcuni servizi (anch'essi descritti nell'ALLEGATO A) che hanno carattere accessorio e sono funzionali alla realizzazione dei servizi di accesso disaggregato sopra elencati. Si tratta di:

- d) servizio di prolungamento dell'accesso;
- e) servizio di co-locazione.

#### 4.1.1. Accesso disaggregato alla rete in rame

Tale modalità costituisce la forma più elementare di accesso disaggregato a livello di rete locale e rappresenta il servizio ritenuto di interesse prioritario da parte degli operatori entranti, rispetto al quale Telecom Italia ha ripetutamente manifestato la propria disponibilità alla fornitura (si veda, in particolare, l'intervento del rappresentante dell'Azienda, in occasione della riunione del 14 settembre 1999, conclusiva dei lavori del Comitato Tecnico).

Sotto un profilo tecnico, si osserva peraltro che l'accesso al mezzo fisico - oltre che a livello di permutatore - potrebbe avvenire anche a livello di apparati periferici di rete.

Per quanto riguarda l'accesso a tratte intermedie della rete di distribuzione in rame, ovvero a tratte di rete che "non vedono" direttamente l'utente finale, si ribadisce che la normativa nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e decreto ministeriale 23 aprile 1998) prevede che l'organismo notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato debba soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali e che comunque l'offerta di riferimento debba prevedere differenti condizioni tecniche, disaggregate e distinte per servizi e per componenti, al fine di evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

Ad oggi, l'unico caso concreto di accesso disaggregato a tratte intermedie riguarda l'operatore con licenza di tipo DECT, il quale non necessita di tutta la tratta della rete di distribuzione dallo stadio di linea all'utente finale, in quanto l'utente viene raggiunto da collegamenti via radio anziché in rame. In questo caso, l'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 1997 prevede espressamente l'obbligo per Telecom Italia di fornire l'accesso disaggregato alla rete fissa per consentire l'offerta da parte di operatori DECT. Coerentemente con questa impostazione, l'Autorità ritiene che la previsione di un obbligo di fornitura di tratte intermedie di rete come offerta di accesso standard all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento possa essere limitata al caso dei servizi in tecnologia DECT.

Altre tipologie di richiesta di tratte intermedie e/o specifici segmenti di rete, da parte di altri operatori (ad es. nei casi in cui vi sia una indisponibilità da parte di Telecom Italia a fornire la tratta completa di rete di distribuzione) e, più in generale, qualsiasi fattispecie di accesso speciale alla rete in rame non sono peraltro escluse; esse si configurano, infatti, alla luce del vigente quadro regolamentare e, in particolare, ai sensi dei richiamati articoli 4, comma 2, della direttiva 97/33 CE e 16 della direttiva 98/10/CE, come richieste di accesso alla rete e dovranno essere negoziate da parte dell'operatore notificato, nel rispetto del principio di non discriminazione interna/esterna. Competono in ogni caso all'Autorità i sopra richiamati incisivi poteri di intervento, su richiesta o di propria iniziativa, che possono anche esplicarsi nella definizione di puntuali indicazioni circa le condizioni tecniche ed economiche di fornitura di soluzioni di accesso speciale (e prevedere, ove proporzionato, anche un obbligo di orientamento al costo delle condizioni economiche di fornitura dell'accesso) ovvero nell'imposizione di obblighi di fornitura in caso di ingiustificato rifiuto di concedere l'accesso da parte dell'operatore notificato. Al riguardo, particolare interesse assume l'ipotesi di una richiesta d'accesso condiviso alle alte frequenze del doppino; si tratta di una fattispecie particolare di utilizzo del doppino in rame, che consente all'operatore entrante di utilizzare le alte frequenze del mezzo fisico in rame per la fornitura di servizi dati (tramite la installazione di propri apparati in tecnologia xDSL presso la sede del cliente e presso la centrale locale dell'operatore notificato) riservando all'operatore notificato l'utilizzo del medesimo mezzo fisico per la fornitura del servizio di telefonia vocale.

Tale fattispecie, affrontata solo in modo generale nell'ambito dei lavori del Comitato Tecnico, è stata recentemente richiamata nell'ambito della citata bozza di raccomandazione della Commissione europea ed è stata oggetto di attenzione nei pareri delle Direzioni generali della Commissione europea e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato citati in premessa.

L'Autorità ritiene che in questa prima fase, anche alla luce delle risultanze istruttorie e dell'esigenza di un maggiore approfondimento circa l'inquadramento tecnico e regolamentare in materia, tale fattispecie possa essere opportunamente inquadrata nell'ambito della disciplina dell'accesso speciale; tuttavia, in considerazione della particolare caratterizzazione tecnica (che assimila tale fattispecie ad una ipotesi complementare di disaggregazione del mezzo fisico in rame, soprattutto per quanto riguarda le connesse esigenze di co-locazione di apparati degli operatori entranti presso i siti dell'operatore notificato) l'Autorità si riserva di monitorare la numerosità delle richieste di tale tipologia d'accesso e l'andamento delle relative negoziazioni, al fine di esercitare i propri poteri di intervento in tema di accesso speciale ed, eventualmente, di integrare tale fattispecie nell'ambito dei servizi complementari di accesso disaggregato alla rete locale da includere nell'offerta di interconnessione di riferimento dell'operatore notificato.

#### 4.1.2. Accesso disaggregato alla rete in fibra ottica

Anche in questo caso, la richiesta può essere riferita sia alla tratta intera sia a tratte intermedie. Sotto il profilo regolamentare, tale forma di accesso rientra nelle disposizioni di cui all'art. 14, comma 11, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nonché della delibera dell'Autorità n. 1/CIR/98, dove l'obbligo di fornitura non è limitato ad uno specifico portante trasmissivo. Quindi, l'obbligo di fornitura per Telecom Italia vale nei casi in cui l'accesso alla rete locale riguardi soluzioni in fibra ottica. Di conseguenza, per questo tipo di accesso valgono le stesse considerazioni svolte per la rete in rame.

L'analisi del contesto nazionale ha, peraltro, evidenziato che l'installazione di infrastrutture in fibra da parte di nuovi operatori risulta ancora limitata, anche a causa degli ostacoli di tipo tecnico/amministrativo che si manifestano, in particolare, in ambito urbano.

Poiché la previsione di un obbligo permanente di fornitura regolamentata potrebbe comportare rischi di disincentivo ad una maggiore diffusione delle infrastrutture in fibra ottica, sia da parte dell'operatore dominante che dei nuovi entranti, si ritiene opportuno prevedere una limitazione temporale a tale obbligo.

#### 4.1.3. Canale numerico

Tale servizio consiste nella fornitura da parte di Telecom Italia di una capacità trasmissiva tra un apparato trasmissivo dell'operatore entrante e la sede d'utente. Da un punto di vista regolamentare, tale opzione costituisce una modalità di accesso alla rete locale di Telecom Italia e rientra nell'obbligo già previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 1998 per Telecom Italia di fornire accesso a livello di rete di distribuzione ed a livello periferico di rete. Da un punto di vista funzionale, l'accesso soddisfa gli stessi requisiti dell'accesso fisico.

La fornitura di tale servizio si configura come servizio sostitutivo dell'accesso al mezzo fisico, nei casi in cui vi sia indisponibilità di quest'ultimo. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha valutato l'opportunità di inserimento all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento di tale servizio di accesso ed ha ritenuto che tale servizio possa essere offerto solo come alternativa ad un accesso di tipo fisico in alcuni specifici casi, quali, ad esempio:

- la presenza di apparati moltiplicatori (MUX) tra la sede di utente e lo stadio di linea;
- l'indisponibilità, permanente o temporanea, della co-locazione a livello di sito di centrale di stadio di linea (SL).

In tali casi, infatti, l'assenza di soluzioni alternative si risolverebbe in una impossibilità per gli operatori entranti di accedere a determinati utenti e conseguentemente determinerebbe una potenziale effetto discriminatorio per tali tipologie di utenti.

#### 4.1.4. Servizio di prolungamento dell'accesso

Il servizio di prolungamento dell'accesso consiste nella fornitura da parte dell'Operatore notificato di un collegamento fra una locazione periferica della rete ed una locazione più centralizzata, corrispondente al livello gerarchico superiore della rete, contestualmente alla fornitura dell'accesso disaggregato a livello del sito secondario.

Vista la capillarità degli Stadi di Linea (circa quattordicimila) della rete di Telecom Italia, e tenuto conto della prevalente dislocazione territoriale degli stessi in aree diverse da quelle metropolitane, l'Autorità ritiene tale servizio essenziale per l'effettiva utilizzazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

Pertanto, in considerazione dell'attuale indisponibilità di valide alternative per la realizzazione di tale collegamento nel breve/medio termine, la mancata fornitura del servizio in oggetto può effettivamente costituire un'ulteriore barriera all'entrata sul mercato locale.

Le modalità di fornitura di tale servizio possono essere diverse nel caso di utilizzo di risorse di rete di Telecom Italia, ovvero:

- a) fornitura del portante trasmissivo, quale ad esempio una fibra ottica non attivata;
- b) fornitura di un canale numerico.

Tenendo presente l'obiettivo di fornire adeguati incentivi alla realizzazione di infrastrutture alternative nel medio/lungo termine, si ritiene che l'obbligo di fornitura di tale servizio possa avere carattere temporaneo, in modo da permettere agli operatori nuovi entranti di cominciare a fornire i servizi alla clientela finale in tempi brevi ed assicurando comunque l'incentivo alla realizzazione di proprie infrastrutture alternative nel medio/lungo termine. Si ritiene, peraltro, opportuno che l'Autorità valuti, alla luce dell'evoluzione delle condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture alternative in ambito locale, l'opportunità di prorogare l'obbligo di offrire il servizio.

Inoltre, qualora le opzioni a) e b) non fossero realizzabili, a causa di un'oggettiva indisponibilità, possono essere perseguiti due percorsi alternativi che prevedono forme di condivisione di infrastrutture civili, al fine di permettere ad altri operatori la realizzazione di proprie infrastrutture di rete, anche ai sensi di quanto contenuto nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997:

c) condivisione di infrastrutture civili (es. tubazioni, condotti, cunicoli e tralicci) in virtù delle quali i nuovi operatori potranno installare le proprie infrastrutture trasmissive;

d) co-locazione presso i siti di centrale di Telecom Italia per l'installazione di apparati trasmissivi degli operatori entranti al fine di consentire la realizzazione del prolungamento dell'accesso tramite l'utilizzo di portanti fisici o radio.

Al riguardo, si considera importante che i benefici collegati agli investimenti in infrastrutture (sia civili che di rete) promossi in regime di monopolio dall'operatore notificato possano essere in parte condivisi con altri operatori. Ciò al fine di assicurare una maggiore equità nella competizione e di ridurre gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla duplicazione di infrastrutture.

#### 4.1.5. Servizio di co-locazione

Il servizio di co-locazione rappresenta un servizio accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilità dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. Da un punto di vista regolamentare, tale servizio è riconducibile ai contenuti dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, in tema di diritti di passaggio e condivisione di impianti. Tale servizio deve essere inteso pertanto come funzionale alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale e di conseguenza gli apparati co-locati dovranno avere le funzionalità necessarie alla realizzazione di tale accesso.

Nell'ambito delle attività del Comitato sono state proposte ed esaminate diverse modalità di co-locazione che vanno da forme di co-locazione fisica, le quali prevedono l'installazione di apparati dell'operatore entrante in un locale all'interno del sito di centrale dell'operatore notificato, o in un sito esterno ma sempre all'interno del recinto di centrale, a forme di co-locazione "virtuale". La modalità indicata da Telecom Italia come preferenziale nell'ambito delle attività del Comitato è stata la co-locazione di tipo fisico che prevede la predisposizione di una stanza separata adibita agli altri operatori. Tale modalità di co-locazione presenta sicuramente dei vantaggi in termini di sicurezza e facilità di accesso al sito da parte di altri operatori, ma allo stesso tempo pone maggiori problemi in termini di predisposizione dei siti, costi, spazi disponibili e tempi di fornitura. L'Autorità ritiene che tale modalità possa essere ritenuta adeguata alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, fermo restando la possibilità per gli operatori nuovi entranti di avvalersi delle altre modalità di co-locazione, qualora la prima non sia disponibile. L'operatore notificato dovrà, pertanto, fornire agli operatori licenziatari che lo richiedano tutte le informazioni circa le possibilità di co-locazione nei diversi siti.

#### 5. IL SERVIZIO DI CANALE VIRTUALE PERMANENTE (CVP)

Il servizio in oggetto prevede una connessione virtuale permanente tra l'utente e la rete dell'operatore entrante. L'accesso al cliente viene garantito tramite la fornitura da parte dell'operatore notificato di un circuito virtuale, ossia un collegamento logico permanente tra il cliente e l'operatore entrante, anziché attraverso un semplice collegamento fisico. Tale collegamento logico realizza e garantisce una capacità trasmissiva ad alta capacità da e verso la sede d'utente.

Tale servizio si configura essenzialmente come un sistema di accesso comprendente l'utilizzo sia del portante fisico, sia di apparati di trasmissivi a larga banda (apparati ADSL o xDSL).

I vantaggi di tale opzione di accesso risiedono: in primo luogo, nel superamento di molte delle difficoltà tecniche e di implementazione collegate con gli accessi di tipo fisico; in secondo luogo, nell'abbreviare i tempi di offerta dei servizi da parte degli operatori nuovi entranti alla clientela finale.

Sotto il profilo della promozione di un ambiente concorrenziale anche per i servizi innovativi, l'introduzione di tale servizio di accesso come soluzione complementare all'accesso di tipo fisico risponde fondamentalmente a due esigenze: da un lato, accelerare la concorrenza nel mercato dei servizi di accesso locale; dall'altro lato, promuovere la diffusione dei nuovi servizi di accesso a larga banda, nel rispetto del principio di non discriminazione. D'altro canto, bisogna tenere conto di alcune controindicazioni, sintetizzabili nel rischio che la disponibilità di tale servizio induca gli operatori nuovi entranti a rimanere dipendenti dalle decisioni tecnico/commerciali e di sviluppo di rete implementate da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di servizi a larga banda alla propria clientela finale. Infatti, per le sue caratteristiche, il servizio è disponibile solo laddove Telecom Italia ha implementato le necessarie apparecchiature di rete, condizionando così gli operatori nuovi entranti sia riguardo all'area geografica in cui sviluppare i propri servizi di accesso, sia relativamente alla scelta delle tecnologie utilizzate.

Tenuto conto di tali aspetti, l'Autorità ritiene necessario definire una specifica disciplina per tale servizio, che ne disponga l'immediata disponibilità per gli operatori entranti, allorché Telecom Italia offra il medesimo servizio alla clientela finale. Ciò al fine di garantire nel breve termine forme di concorrenza con riguardo ai servizi di accesso a larga banda, e - comunque - riservando all'Autorità stessa il compito di rivederne le condizioni di fornitura, alla luce del progressivo utilizzo da parte degli operatori entranti di soluzioni di accesso di tipo fisico, con l'obiettivo di promuovere, nel medio-lungo termine, una maggiore autonomia degli operatori entranti nell'offerta di servizi alla clientela finale.

#### 6. IMPATTI DERIVANTI DALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI xDSL DA PARTE DELL'OPERATORE NOTIFICATO

Come già evidenziato, lo sviluppo di tecnologie xDSL presenta potenzialmente notevoli benefici con riguardo alla riduzione dei costi e all'aumento della velocità di accesso per l'offerta di servizi a larga banda in maniera diffusa su tutto il territorio. L'introduzione di tali tecnologie da parte di un operatore necessita dell'accesso all'infrastruttura fisica sottostante, ovvero al cavo simmetrico in rame, mercato che nella maggior parte dei casi è controllato da un solo operatore in posizione dominante. Da ciò deriva l'impossibilità da parte di altri operatori di offrire analoghi servizi. La situazione è resa ancora più critica dal fatto che tali tecnologie sostituiscono altre modalità di accesso offerte sul mercato da parte dell'operatore notificato, quali, ad esempio, i circuiti affittati, con costi significativamente più bassi. La risultante è che l'operatore notificato è potenzialmente in grado di utilizzare la sua posizione dominante sul mercato locale, a vantaggio delle proprie divisioni commerciali o delle società controllate, sia nel mercato dei servizi xDSL veri e propri, sia in mercati collegati, quali ad esempio il mercato dell'accesso ad Internet, il mercato della trasmissione dati ed il mercato dei circuiti affittati.

Al riguardo, la normativa nazionale e quella comunitaria impongono, nel rispetto del principio di proporzionalità ed in applicazione del principio di non discriminazione, l'introduzione di misure regolamentari finalizzate a prevenire la costituzione di posizioni dominanti nei mercati dei servizi in tecnologia xDSL.

E' quindi richiesta alle Autorità di regolamentazione nazionali un'attività di attento monitoraggio delle condizioni di sviluppo dei servizi in tecnologia xDSL da parte degli operatori dominanti, al fine di evitare l'instaurarsi di meccanismi distorsivi della concorrenza. I servizi xDSL sono servizi innovativi forniti sulla rete telefonica pubblica e come tali sono coperti dalle disposizioni contenute nella direttiva 98/10/CE (art. 16) e dalle disposizioni in materia di accesso contenute nella direttiva 97/33/CE (art. 4, comma 2, e "considerando" n. 6). Ciò implica che gli operatori che detengono una notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa, nel momento in cui forniscono servizi xDSL, sono tenuti ad offrire accesso al flusso trasmissivo a larga banda ad altri operatori, nel rispetto, tra l'altro, dei principi ONP della trasparenza, non discriminazione e della disaggregazione dei servizi offerti (in base a tale principio, ad es., i servizi xDSL offerti alla clientela finale non dovranno essere offerti congiuntamente ad altri servizi offerti dall'operatore notificato).

#### 7. ASPETTI PROCEDURALI

La fornitura di un servizio di accesso disaggregato necessita di varie fasi procedurali:

a) fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso disaggregato necessari agli operatori entranti per pianificare la propria offerta commerciale;

b) richiesta da parte degli operatori entranti all'operatore notificato dei servizi di accesso disaggregato nell'area di interesse;

c) avvio studio di fattibilità da parte dell'operatore notificato sulla richiesta dell'operatore entrante;

d) risposta da parte dell'operatore notificato circa la fattibilità;

e) ordine da parte dell'operatore entrante all'operatore notificato circa la fornitura del servizio;

f) avvio attività operativa per la fornitura del servizio richiesto;

g) consegna del servizio e collaudo.

La disponibilità di informazioni adeguate è essenziale ai fini dell'implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale. Per pianificare l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, gli operatori necessitano di informazioni dettagliate sulla loro disponibilità e sugli eventuali vincoli tecnici presenti: queste informazioni sono particolarmente significative nel caso di servizi a larga banda, quali quelli in tecnologia xDSL.

E' fondamentale che l'accesso ai nuovi servizi a larga banda (es. basati su tecnologia xDSL) sia garantito agli utenti in maniera non discriminatoria, ovvero che ogni utente possa avere la stessa probabilità di accesso a servizi basati su risorse scarse, indipendentemente da quale sia l'operatore scelto.

Pertanto, al fine di assicurare la parità di trattamento interno-esterno, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, l'operatore notificato dovrà soddisfare le richieste di altri operatori alle stesse condizioni con cui soddisfa le richieste delle proprie divisioni commerciali, con riguardo alla gestione delle priorità e dei tempi di fornitura, nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità del servizio.

Un aspetto fondamentale riguarda i tempi massimi richiesti per trasferire l'accesso al cliente da Telecom Italia all'operatore entrante e vice versa. Al riguardo, è opportuno che i tempi di interruzione del servizio all'utente finale siano ridotti al minimo, per non generare discriminazioni tra clienti diversi.

La duplice connotazione di Telecom Italia che da un lato si presenta come fornitore di servizi agli altri operatori e dall'altro lato è in diretta concorrenza con gli stessi sul mercato finale, impone che la fornitura dei diversi servizi di accesso disaggregato avvenga con modalità prestabilite e senza indebiti ritardi. Si presenta la necessità di prevedere un apposito *Service Level Agreement* che contenga adeguati obblighi per l'operatore notificato circa i livelli qualitativi inerenti alla fornitura dei diversi servizi richiesti.

Tale *Service Level Agreement* dovrà assicurare il rispetto della garanzia di alcuni livelli minimi di qualità del servizio offerti dall'operatore notificato, anche con riferimento ai tempi di fornitura massimi stabiliti. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel *Service Level Agreement* potrà essere oggetto di sanzioni e dare luogo al pagamento di penalità tali da limitare possibili pratiche anticoncorrenziali. Il rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione contenuto nella normativa nazionale e comunitaria nella fornitura dei servizi di interconnessione e accesso fanno sì che sia appropriato prevedere la predisposizione di un *Service Level Agreement* nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento. I termini e le condizioni contenuti in tale *Service Level Agreement* dovranno, laddove applicabili, essere consistenti con i livelli di servizio offerti da parte dell'operatore notificato alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.

## 8. ASPETTI CONTRATTUALI PRELIMINARI

La presente delibera individua e regola l'obbligo dell'operatore di rete fissa notificato di significativo potere di mercato di concedere l'accesso alla propria rete locale in forma disaggregata. In questa sede, sono inoltre determinate le condizioni contrattuali minime per assicurare l'effettiva realizzazione dell'apertura alla concorrenza a livello di rete locale, mentre la parte immediata del rapporto tra gli operatori è naturalmente costituita dall'accordo tra le parti.

In primo luogo, in relazione al controllo del collegamento con l'utente finale, attraverso cui gli operatori entranti possono accedere direttamente all'utente finale, si ritiene che il diritto dell'operatore entrante ad ottenere l'accesso disaggregato da parte dell'operatore dominante di rete fissa debba essere condizionato alla manifestazione della volontà del cliente finale di cambiare il fornitore del servizio d'accesso; tale volontà si concretizza attraverso due atti distinti: la disdetta del contratto con Telecom Italia e l'attivazione di un nuovo contratto con l'operatore entrante. La condizione preliminare appena descritta trova fondamentalmente motivazione nella volontà dell'Autorità di evitare forme di "accaparramento" dei collegamenti di utente (e, quindi, di clientela finale) da parte degli operatori entranti.

Al fine di non ostacolare il cliente finale nella sua volontà di mutare il fornitore del servizio di accesso locale, è data inoltre la possibilità al cliente, che intende chiudere il rapporto con l'operatore notificato (Telecom Italia) ed avviare un nuovo rapporto contrattuale con un altro operatore, di rivolgersi a quest'ultimo per espletare tutte le comunicazioni verso l'operatore notificato.

Il contratto tra l'operatore notificato e l'operatore entrante definisce per quest'ultimo un diritto (personale) di godimento sull'infrastruttura dell'operatore dominante, e cioè il diritto a disporne nei limiti di quanto stabilito, mentre il diritto di proprietà rimane in capo all'operatore notificato, al quale spettano le attività di manutenzione e di riparazione dei guasti.

Il contratto ha una durata determinata: quando un cliente - che abbia stipulato un contratto con un operatore entrante che si avvale della disaggregazione dell'accesso locale - disdice tale contratto, l'operatore entrante ha l'obbligo di restituire all'operatore notificato il pieno controllo e la piena disponibilità del relativo collegamento di utente. Si ritiene, tuttavia, ragionevole ammettere la possibilità di prevedere un limitato periodo di transizione, entro il quale consentire ad un eventuale nuovo utente che stabilisca la propria residenza presso la medesima abitazione, di scegliere se continuare ad usufruire o meno dei servizi forniti dall'operatore entrante. Nel caso in cui tale utente scelga lo stesso fornitore del servizio di accesso del precedente cliente, il controllo del collegamento non dovrà, quindi, essere restituito all'operatore notificato e l'operatore entrante non sarà tenuto a rimuovere i propri apparati precedentemente installati.

In relazione ad alcuni specifici obblighi che gravano solo in capo ad operatori notificati come aventi notevole forza di mercato, si impegna l'operatore entrante a fornire adeguata informazione alla clientela acquisita. Così, ad esempio, nel caso del servizio di *carrier selection*, per cui è previsto per Telecom Italia l'obbligo di consentire ad un proprio abbonato diretto di accedere ai servizi offerti da altri operatori, l'operatore entrante deve informare la propria clientela che questa prestazione non sarà più disponibile, in quanto non vi è un corrispondente obbligo a carico di operatori di rete fissa che non siano stati notificati come aventi significativo potere di mercato.

Con riferimento alle tematiche relative al trattamento dei clienti morosi, l'Autorità ritiene che sia interesse di tutti gli operatori collaborare al fine di prevenire e limitare tale fenomeno. A tale scopo, possono essere concordate tra operatori adeguate soluzioni di prevenzione, nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali. Si ritiene, tuttavia, che l'esistenza di condizioni di morosità nel caso di utenti che richiedano di passare ad un operatore entrante non possa in alcun modo pregiudicare la fornitura di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore notificato. Il problema della morosità nell'ambito di un contratto tra un utente ed un operatore, va gestito esclusivamente tra le parti di tale contratto, facendo eventualmente ricorso agli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per il recupero del credito.

I termini ed i contenuti contrattuali per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato dovranno essere oggetto di negoziazione tra le parti e rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e decreto ministeriale 23 aprile 1998. I tempi di negoziazione dei servizi di accesso disaggregato dovranno altresì essere coerenti con quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 per i servizi di interconnessione.

## 9. ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni tecnologiche e concorrenziali della rete locale sono allo stato significativamente diverse da quelle che caratterizzano la rete di trasporto, né si prevede che queste differenze siano eliminate nel breve periodo. In tal senso, per la definizione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato non sembra immediatamente applicabile il principio dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, previsto per i servizi di interconnessione.

L'Autorità reputa di fondamentale importanza la promozione di reti alternative a quella dell'operatore notificato: in tal senso, l'assunzione di uno standard di costo basato sui "costi di sostituzione" avrebbe certamente il pregio di non scoraggiare gli investimenti in infrastrutture da parte degli operatori entranti. D'altro canto, il ricorso a tale metodologia non consentirebbe agli operatori entranti di condividere le economie di scala che caratterizzano la rete locale dell'operatore notificato (le quali costituirebbero pertanto un ingiustificato vantaggio concorrenziale per quest'ultimo operatore, realizzato, tra l'altro, in condizioni di monopolio). Per queste ragioni, l'Autorità ritiene che, nella fase di avvio della concorrenza nel mercato dell'accesso locale, la metodologia di costo sottostante all'offerta di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia sia quella dei costi pienamente allocati.

Peraltro, tale metodologia ha il vantaggio di essere quella su cui attualmente si basa il sistema di contabilità dei costi di Telecom Italia e quindi consente una immediata applicazione; viceversa, l'adozione di una metodologia diversa comporterebbe tempi di implementazione non coerenti con l'offerta del servizio da parte di altri operatori.

Con riferimento allo standard di costo, si ritiene debba essere utilizzato il criterio dei costi storici, nella previsione comunque di valutare l'opportunità di rivedere la metodologia di costo alla base della determinazione dei costi per i servizi di accesso, anche alla luce del passaggio ad una metodologia basata sui costi incrementali.

L'Autorità si impegna peraltro a riconsiderare tanto le metodologie di costo, quanto gli standard adottati per la definizione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, in occasione della revisione generale del sistema di contabilità dei costi adottato per l'interconnessione, già pianificata dall'Autorità stessa nell'ambito della Delibera 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. Nel caso di utilizzo dei servizi di Canale Virtuale Permanente, necessari per l'offerta di servizi a larga banda alla clientela finale - quali ad esempio quelli in tecnologia xDSL - un utile riferimento per la valutazione delle condizioni economiche applicate ad altri operatori da parte di Telecom Italia è rappresentato da un approccio del tipo *retail minus*. In tal senso, in applicazione del principio di non discriminazione, l'operatore notificato dovrà applicare agli operatori entranti condizioni economiche identiche a quelle applicate alle proprie divisioni commerciali per l'offerta del servizio. In particolare, il prezzo alla clientela finale dovrà essere depurato dai costi di commercializzazione dell'offerta (es. *marketing*, pubblicità e rete commerciale) e dai costi di gestione del cliente (es. fatturazione e il *customer care*) nonché da ogni altro costo non pertinente la fornitura del servizio.

Infine, con riferimento alla eventualità di prevedere condizioni economiche differenziate su base geografica, si ritiene che, allo stato, sia preferibile l'applicazione di condizioni economiche uniformi sul territorio nazionale, in ragione della maggiore semplicità di determinazione, nonché della coerenza con l'attuale struttura dei prezzi praticati alla clientela finale.

## DELIBERAZIONE 9 maggio 2000

**Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione (Deliberazione n. 4/00/CIR)**

## L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 maggio 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, concernente la *“Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)”*;

Vista la direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante *“Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”*;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante *“Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”*;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: *“Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”*;

Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, recante: *“Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante: *“Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

Visto lo schema di contratto tipo per la prestazione di *carrier preselection* e i relativi allegati, nella versione del 3 marzo 2000 inviata da Telecom Italia all'Autorità in data 6 marzo 2000;

Sentite le parti nel corso del procedimento istruttorio e, in particolare, in occasione delle audizioni tenutesi presso l'Autorità in data 25 e 29 febbraio 2000;

Vista la documentazione prodotta dagli operatori;

Considerato che la citata delibera n. 3/CIR/99, nell'imporre a Telecom Italia, quale operatore notificato, l'obbligo di pubblicare le condizioni per la prestazione di *Carrier Preselection* (CPS), fissa i principi per la definizione delle procedure nonché le condizioni tecniche ed economiche di offerta della prestazione da parte della stessa Telecom Italia;

Considerato dunque che la negoziazione della prestazione tra Telecom Italia e l'operatore pre-selezionato, ad integrazione dei contratti di interconnessione o ex novo, deve avvenire in linea con le disposizioni generali di cui alla delibera n. 3/CIR/99;

Considerato che dall'istruttoria sono emersi alcuni elementi che possono costituire un ostacolo al raggiungimento di accordi tra le parti e, conseguentemente, alla tempestiva attivazione della prestazione;

Considerato che l'art. 1, comma 6, lett. a), nn. 7 e 8), della citata legge n. 249 del 1997, attribuisce all'Autorità il potere di definire criteri obiettivi e trasparenti per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione, nonché di regolare le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e di verificare che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;

Considerato che l'art. 4, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 attribuisce all'Autorità il potere di fissare in anticipo gli elementi riguardanti gli accordi di interconnessione elencati nell'allegato D, parte 1, e che, per la fornitura della prestazione di "*carrier preselection*", assume una particolare rilevanza la definizione di condizioni per la "parità di accesso" e che tali condizioni possono riguardare aspetti economici, procedurali, tecnici e contrattuali;

Considerato che l'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 riconosce all'Autorità la facoltà di intervenire in qualsiasi momento al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e siano tali da arrecare benefici agli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, la facoltà di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi;

Considerato che gli articoli 8 e 9 della delibera n. 3/CIR/99 fissano i principi in base ai quali definire le procedure di evasione delle richieste da parte dell'operatore di accesso e il piano di lavorazione delle richieste ricevute dagli operatori fornitori del servizio di *carrier preselection*;

Considerato che Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in relazione a quanto previsto all'art. 8, commi 2 e 5, della delibera n. 3/CIR/99, il riepilogo della capacità di evasione degli ordinativi di lavoro (OO.LL.) a livello nazionale per ciascun mese e per distretto, nonché il piano di lavorazione delle richieste ricevute dagli operatori entro il 12 gennaio 2000 relativamente al periodo transitorio;

Considerato che gli OO.LL. sono stati suddivisi per mese, per distretto e per operatore in ragione della massima capacità produttiva d'evasione di ordinativi;

Considerato che dall'esame del piano presentato da Telecom Italia si rileva, in particolare, che:

- Telecom Italia ha adottato autonomamente un calendario dilazionato per l'avvio della prestazione riferita al profilo a) (chiamate verso altri distretti, chiamate internazionali e chiamate verso cellulari), in contrasto con la delibera n. 3/CIR/99 che prevede, con riferimento al profilo a), l'attivazione della prestazione contemporaneamente in tutti i distretti;

- nel dimensionamento della propria capacità produttiva, Telecom Italia non ha tenuto conto delle previsioni degli operatori e delle presumibili richieste della clientela; tali previsioni appaiono infatti più elevate rispetto alla capacità di Telecom Italia di evadere le richieste, sia alla luce delle dichiarazioni degli operatori, sia alla luce di analisi dei comportamenti della domanda e delle esperienze di altri paesi europei;

- Telecom Italia ha dichiarato agli operatori e all'Autorità che la propria capacità complessiva massima mensile di lavorazione è indistintamente riferita sia alla prestazione di *Carrier Preselection* sia alla prestazione di *Number Portability*;

Considerato che essendo trascorsi quattro mesi dall'approvazione della delibera n. 3/CIR/99, si rende necessario un intervento volto ad accelerare i tempi di disponibilità della prestazione su tutti i distretti e che non è più giustificata una dilazione della capacità di evasione degli OO.LL. per area distrettuale;

Considerato che, con riferimento alla capacità massima di ordinativi, l'Autorità ritiene opportuno definire un numero superiore di OO.LL. giornalieri da evadere, che, da una parte, tenga conto dell'effettiva capacità di Telecom Italia di rendere disponibile la prestazione, e che, dall'altra, non ostacoli l'effettiva necessità del mercato di rispondere a "ragionevoli" richieste della clientela. In particolare, la capacità di evasione degli ordinativi deve essere fissata in modo separato per le differenti prestazioni, in considerazione dell'opportunità di rendere trasparente la separazione dell'offerta della prestazione di *Carrier Preselection* rispetto a quella di *Number Portability*;

Ritenuta l'opportunità di fissare - con riferimento alla distribuzione degli OO.LL. sul territorio nazionale e sul mercato e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed equità - alcune condizioni aggiuntive di ripartizione; ritenuta, in particolare, necessaria una ripartizione delle attivazioni mensili a livello di singola area distrettuale e contemporaneamente su tutti i distretti. In tale ottica, una quota parte delle attivazioni mensili deve essere garantita in misura uguale a tutti gli operatori, in maniera da tutelare gli operatori con minor numero di richieste, mentre per la restante parte la ripartizione deve tenere conto, in modo proporzionale, delle richieste degli operatori;

Considerato che l'attività di verifica dalla congruità delle condizioni di fornitura della prestazione si è concentrata sugli aspetti che impediscono o restringono la realizzazione della prestazione e che non sono giustificati sotto il profilo tecnico e procedurale;

Considerato che assumono particolare rilievo le seguenti condizioni:

- i tempi di attivazione della prestazione sia in relazione alla verifica di cui all'art. 6, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99 per quel che concerne i tempi di attivazione della prestazione in funzione delle diverse tipologie di impianto di abbonato, contenuti nell'Offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, sia in relazione ai tempi di configurazione delle centrali (SGT e SGU) per l'instradamento delle chiamate verso le reti dei diversi operatori;

- le informazioni relative all'attivazione della prestazione, al fine di favorire una maggiore flessibilità nel rapporto tra Telecom Italia e l'operatore preselezionato e di assicurare la trasparenza nel rapporto tra operatori;

- gli obblighi di informazione nei casi in cui la prestazione non sia fornita o per ragioni legate alla non congruità della richiesta pervenuta o in relazione a particolari tipologie di clientela (es. clienti non titolari di un contratto con Telecom Italia, linee attestate su centrali analogiche, contratti agevolati, cessazione del cliente, subentro), pur nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Considerato che:

- il servizio deve essere di facile fruizione per i consumatori;

- i rapporti tra operatori e consumatori sono regolati dalle disposizioni concernenti la definizione di carte di servizio e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 nonché sulla base delle condizioni previste nelle rispettive licenze. Tali disposizioni impongono agli operatori licenziatari di utilizzare idonei schemi contrattuali, di prevedere nei contratti con i propri clienti livelli dettagliati ed analitici di fatturazione, di fornire alla clientela specifiche informazioni, di prevedere uno standard minimo di servizio reso, di garantire la trasparenza e la certezza dell'offerta del servizio;

- tutti questi aspetti riguardano la relazione diretta tra utente del servizio e operatore preselezionato fornitore del servizio finale al cliente;

- la prestazione di *carrier preselection* modifica il rapporto tra l'abbonato con l'operatore di accesso: la volontà inequivoca dell'abbonato di modificare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore d'accesso rappresenta, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 3/CIR/99, una condizione necessaria per l'attivazione della prestazione all'operatore preselezionato da parte di Telecom Italia;

- l'abbonato può manifestare la propria volontà a Telecom Italia direttamente o indirettamente tramite l'operatore preselezionato. Al fine di evitare che tale elemento costituisca un impedimento alla rapida conclusione degli accordi, l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare - nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza nei rapporti con gli utenti-consumatori - delle linee guida in ordine alle modalità di manifestazione indiretta della volontà e alle procedure da seguire per la gestione degli ordini di attivazione della prestazione di *Carrier preselection*;

Valutata l'opportunità di costituire un comitato tecnico per la qualità del servizio di *carrier preselection* composto anche da rappresentanti degli operatori al fine di fornire all'Autorità indicazioni utili alla verifica dell'andamento del processo transitorio e a regime della prestazione;

Udita nella riunione del 9 maggio 2000, la relazione finale del Commissario relatore, ing. Mario Lari, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA:

#### Art. 1

#### *Capacità di evasione e distribuzione delle richieste di carrier preselection - CPS*

1. Telecom Italia è tenuta ad adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di *Carrier Preselection* sulla base dell'andamento dalla domanda di ordinativi per la fornitura della prestazione. L'Autorità, alla luce di un esame delle richieste avanzate dagli operatori nel periodo transitorio, fissa in 12000 il numero di attivazioni minime giornaliere per la prestazione di *Carrier Preselection* da parte di Telecom Italia.

2. Le attivazioni giornaliere sono da intendersi riferite alla capacità di evasione delle richieste per la prestazione di *Carrier Preselection* contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal profilo di servizio.

3. Le attivazioni giornaliere sono da intendersi ripartite nei 232 distretti, proporzionalmente al numero di abbonati (residenziali e affari) presenti nel distretto, sulla base della distribuzione degli abbonati.

4. Il 30% della capacità di evasione, come determinata in base ai commi precedenti, è distribuita sulla base del numero complessivo di operatori richiedenti la prestazione. In caso di capacità inevasa da un singolo operatore, questa viene riassegnata ai rimanenti operatori sulla base dei principi di cui sopra.

5. Il 70% della capacità di evasione, come determinata in base ai commi precedenti, è ripartita proporzionalmente alle richieste degli operatori

6. L'Autorità si riserva di rivedere, dopo 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la capacità di evasione mensile di attivazioni di Telecom Italia verificandone la compatibilità con le condizioni di mercato.

## Art. 2

### *Condizioni di attivazione della prestazione di CPS da parte di Telecom Italia*

1. Il tempo massimo di attivazione della prestazione per tutte le tipologie d'impianto è fissato in 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della delibera n. 3/CIR/99. Nel caso di impianti di particolare complessità, l'operatore di accesso, qualora non sia in grado di rispettare il predetto termine, è tenuto a comunicare all'operatore preselezionato ed all'Autorità, il tempo massimo di attivazione.

2. Qualora sia già operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di raccolta in *carrier selection* (modalità *easy access*), la configurazione delle centrali di Telecom Italia interessate per la prestazione di *Carrier Preselection* deve avvenire entro 15 giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.

3. Qualora non sia operativo, per l'operatore preselezionato, il servizio di *Carrier selection*, la configurazione delle centrali di Telecom Italia interessate al fine della prestazione di *Carrier Preselection* deve avvenire entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo con l'operatore preselezionato.

4. Telecom Italia è tenuta ad informare l'operatore preselezionato della data effettiva di attivazione della prestazione di *Carrier Preselection*.

5. Nel caso di richieste di attivazione della prestazione di *Carrier Preselection* non andate a buon fine, Telecom Italia - contestualmente al riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute - è tenuta ad informare l'operatore richiedente circa le cause specifiche della mancata attivazione, dandone altresì comunicazione all'Autorità.

## Art. 3

### *Gestione degli ordini per l'attivazione della prestazione di CPS sulle linee degli abbonati che comunicano indirettamente la richiesta*

1. Nel caso di manifestazione della volontà inequivoca dell'abbonato di modificare, tramite la prestazione di *Carrier Preselection*, il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di accesso e di passare ad altro operatore, quest'ultimo trasmette all'operatore di accesso un ordine di lavorazione che deve riportare i seguenti dati:

- nome e cognome del titolare dell'abbonamento;

- numero/i della/e linea/e telefonica/che su cui si richiede di attivare la prestazione CPS con specifica del relativo profilo di chiamata;

- nome dell'operatore preselezionato;

- data di sottoscrizione del contratto tra cliente e operatore preselezionato per la fornitura del servizio relativo allo specifico profilo di chiamata attraverso la *Carrier Preselection*.

2. L'ordine viene trasmesso dall'operatore preselezionato a Telecom Italia in formato elettronico (via posta elettronica o altri strumenti equivalenti) o in formato cartaceo (via fax). L'operatore preselezionato, quale responsabile del rapporto col cliente, è obbligato a conservare l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto sottoscritto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione di *Carrier Preselection*.

3. Telecom Italia, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi, attiva la prestazione all'abbonato nei tempi e secondo le modalità stabilite nella delibera n. 3/CIR/99 e nell'articolo 2 del presente provvedimento.

4. In caso di contestazioni, Telecom Italia può richiedere all'operatore preselezionato copia/e della sottoscrizione/i del contratto del cliente al servizio telefonico tramite *Carrier Preselection*. Tale richiesta non deve essere vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.

5. Telecom Italia, ove rilevi gravi incongruenze tra i dati forniti e quelli in suo possesso, può richiedere all'operatore preselezionato - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio della copia della sottoscrizione del contratto del cliente al servizio telefonico tramite *Carrier Preselection*.

6. La conoscenza dei dati relativi agli abbonati che richiedono l'attivazione della prestazione deve essere trattata dall'operatore d'accesso con la massima riservatezza ed utilizzata solo ai fini dell'attivazione della prestazione.

7. Ai fini della presente delibera, gli ordini od ordinativi di prestazione di "*carrier preselection*" riguardano le richieste di attivazione da parte dell'utente formulate in data successiva a quella di entrata in vigore della delibera stessa. Le richieste di attivazione formulate in data anteriore devono essere confermate; a tal fine l'operatore preselezionato comunica all'utente le condizioni e le modalità di offerta del servizio così come individuate nella predetta delibera n. 3/CIR/99.

#### Art. 4

##### *Comitato di verifica della qualità della prestazione di CPS e portabilità del numero*

1. Al fine della verifica dei parametri di qualità associati alle prestazioni di preselezione e portabilità del numero, l'Autorità potrà istituire, con successivo provvedimento, un comitato, composto anche dagli operatori interconnessi che usufruiscono della prestazione.

#### Art. 5

##### *Obblighi tra operatori*

1. Nel caso in cui un abbonato alla prestazione di *Carrier Preselection* di un operatore preselezionato decida di passare ad altro operatore preselezionato, l'operatore d'accesso comunica al primo operatore preselezionato la modifica della preselezione per tale utente.

2. Ciascun operatore si fa carico delle procedure di riscossione dei crediti relativi al traffico di competenza.

## Art. 6

*Condizioni generali*

1. Telecom Italia è tenuta a modificare ed integrare le condizioni di fornitura della prestazione di *Carrier Preselection* sulla base del presente provvedimento e a fornire all'Autorità entro 15 gg dalla data di notifica:

- la copia del contratto tipo;
- il nuovo piano mensile di lavorazione degli ordinativi su base distrettuale.

2. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'Autorità.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il Commissario relatore  
*Mario Lari*

Il Presidente:  
*Enzo Cheli*

## DELIBERAZIONE 14 giugno 2000

**Modifiche alla delibera n. 410/99, recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione" (Deliberazione n. 367/00/CONS)**

## L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 giugno 2000, in particolare nella prosecuzione del 14 giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione" (di seguito Regolamento), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 8 maggio 2000 in merito alle procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;

Visto il verbale della riunione del Comitato dei Ministri in data 9 maggio 2000 che, tenendo conto della segnalazione dell'Autorità della concorrenza e del mercato ed esercitando i propri poteri di coordinamento della procedura di gara e di definizione del peso da attribuire agli elementi ri-

levanti ai fini dell'aggiudicazione, evidenzia il rilievo decisivo da attribuire, nell'ambito dei predetti elementi, al "prezzo";

Vista la nota del 12 giugno 2000 del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale, in esito all'ulteriore attività istruttoria effettuata dal gruppo tecnico interministeriale operante a supporto del Comitato dei Ministri anche con l'ausilio dei valutatori, sono esplicitate le implicazioni della citata deliberazione 9 maggio 2000 del Comitato dei Ministri medesimo quanto alle modalità della licitazione al fine di garantire detto rilievo all'elemento prezzo;

Ritenuto di condividere le conclusioni del menzionato comitato tecnico ed in particolare "quanto al d.m. 25 novembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, non sembra che sia necessario apportarvi particolari modificazioni. Detto decreto all'art. 8 rinvia infatti l'adozione dei criteri di aggiudicazione della licitazione alle disposizioni relative alle singole procedure di licitazione ivi compresi gli eventuali obblighi di copertura ai fini dell'avvio commerciale del servizio";

Viste le considerazioni svolte nella nota del 12 giugno 2000 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del richiamo ivi contenuto alle indicazioni fornite dal Comitato dei Ministri, in qualità di organo coordinatore dell'intera procedura di gara, in base alle quali il sistema di aggiudicazione che meglio si attaglia alle suddette indicazioni, risulta essere il meccanismo della "licitazione al miglior prezzo tra offerte accettabili secondo i parametri qualitativi minimi fissati nel bando e nel disciplinare di gara";

Ritenuto che la somma offerta costituisce un elemento di selezione trasparente, proporzionato e non discriminatorio, che depura la procedura di aggiudicazione di significativi elementi discrezionali di valutazione che non si ritiene opportuno applicare nel caso di specie, stante il carattere innovativo del sistema di comunicazioni di terza generazione;

Ritenuto quindi la necessità di apportare variazioni alla delibera n. 410/99, al fine di conformare la stessa alle caratteristiche della gara quale meccanismo concorsuale qualificato come licitazione, in cui l'aggiudicazione viene effettuata sulla base della somma offerta, fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità sotto il profilo tecnico e commerciale;

Udite le relazioni del Presidente e del Commissario prof. Silvio Traversa;

#### DELIBERA

##### Articolo unico

1. Il Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui alla delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, viene modificato come segue:

- a) all'articolo 3, comma 6, è soppressa la frase: "nell'offerta presentata";
- b) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la frase: "secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa";
- c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le fasi di qualificazione e aggiudicazione sono svolte sulla base dei requisiti e dei criteri che verranno indicati nel successivo provvedimento dell'Autorità, nel bando e nel disciplinare di gara";
- d) all'articolo 4, i commi 4, 5 e 6 sono soppressi;
- e) all'articolo 5, comma 3, la frase: "nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1" è sostituita dalla seguente: "nella domanda di partecipazione alla licitazione di cui all'art. 4, comma 1";
- f) all'articolo 5, comma 4, la frase: "nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1" è sostituita dalla seguente: "nella domanda di partecipazione alla licitazione di cui all'art. 4, comma 1";